


Istituzioni di diritto commerciale

aa. 2008/2009

Docente: Massimo Bianca

IMPRENDITORE

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi



- **Imprenditore** "→ colui che esercita professionalmente l'impresa
- **Impresa** "→ attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi
- **Azienda** "→ il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
- **Ditta** "→ il nome che l'imprenditore dà alla propria impresa

AZIENDA

Art. 2555 c.c.

Complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa



Il concetto di azienda è riferibile a tutti i tipi di imprese, quale ne sia la natura, la dimensione o l'oggetto dell'attività (quindi sia alle imprese commerciali, sia alle imprese agricole, sia alle piccole imprese)

AZIENDA

I beni che compongono l'azienda non devono essere necessariamente di proprietà dell'imprenditore, possono essere stati a lui dati in comodato, in affitto, in prestito ecc.

L'elemento qualificante un bene come "bene aziendale" è il fatto di essere organizzato ed utilizzato dall'imprenditore per l'esercizio della sua attività



il vincolo è rappresentato dalla *comune destinazione* del complesso a costituire lo strumento dell'attività d'impresa

TRASFERIMENTO DI AZIENDA

L'azienda può essere trasferita

Non occorre, in sede di trasferimento d'azienda, la specificazione dei singoli beni che la compongono e si trasferiscono; è, invece, necessaria la menzione espressa di quei beni aziendali che, per volontà delle parti, vengono eventualmente esclusi dal trasferimento

La possibilità di escludere dal trasferimento singoli beni incontra un limite nella necessità che il complesso di beni trasferiti possa essere, di per sé solo, idoneo (almeno potenzialmente) all'esercizio di attività di impresa

Art. 2556, comma 1, c.c.

Forma del contratto di trasferimento

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto

Regola: il contratto di trasferimento di azienda non richiede formalità particolari per la sua validità; esso potrebbe essere anche concluso oralmente, ma in questo caso non può essere provato per testimoni

Eccezione: una particolare forma a pena di invalidità potrebbe essere richiesta dal tipo di contratto stipulato (ad es. donazione) o dal tipo di beni che compongono l'azienda (ad es. beni immobili)

L'azienda non ha giuridicamente una propria legge di circolazione: essa circola secondo le forme di circolazione proprie dei singoli beni che la compongono

Art. 2556, comma 2, c.c.

Pubblicità

I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante

In conclusione:

Nel trasferimento d'azienda, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata non sono imposti a pena di nullità, ma sono comunque una forma obbligata, in funzione dell'iscrizione nel registro delle imprese, che è e rimane in ogni caso un adempimento obbligatorio

EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA

DIVIETO DI CONCORRENZA (art. 2557 c.c.)

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta

Limite temporale del divieto **■————→ 5 anni**

N.B.: Le disposizioni relative al divieto di concorrenza si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela

EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI (art. 2558)

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa **che non abbiano carattere personale**



La successione opera, con la sola eccezione dei contratti personali, per ogni contratto stipulato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

N.B.: Deve trattarsi di contratti *pendenti*, ossia contratti con riguardo ai quali, al momento del trasferimento, nessuna delle parti abbia compiutamente eseguito le rispettive prestazioni

Irrilevanza del consenso del terzo contraente

tuttavia

il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa

(per giusta causa si intende l'obiettiva incapacità del cessionario di adempiere la prestazione dovuta)

EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA

CREDITI RELATIVI ALL'AZIENDA CEDUTA (art. 2559 c.c.)

La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese



Automatico passaggio dei crediti all'acquirente con effetto dal momento dell'iscrizione del trasferimento dell'azienda nel registro delle imprese.

Il debitore ceduto dovrà, quindi, pagare all'acquirente

EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA

DEBITI RELATIVI ALL'AZIENDA CEDUTA (art. 2560 c.c.)

- a) L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito
- b) Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori

Regola: Solidarietà nel debito tra alienante e acquirente

CONTRATTO DI SOCIETA'

Con il **contratto** di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili



Strumento negoziale a disposizione dell'autonomia privata

3 elementi essenziali della nozione di società

- Conferimenti  prestazioni patrimoniali eseguite o promesse dai soci a favore della società, destinate a costituire il nucleo originario del **patrimonio sociale**
- Esercizio in comune dell'attività economica
 attività d'impresa svolta **in comune** dai soci
- Scopo di lucro  destinazione ai soci dei **vantaggi economici** conseguiti tramite l'esercizio dell'attività sociale

Diversamente dai contratti, le società sono sottoposte ad un regime di **tipicità**, in base al quale i soci possono scegliere, tra i tipi sociali predisposti dalla legge, quello più adatto alle loro esigenze, ma non possono configurare tipi sociali diversi da quelli legali, dando così vita a società atipiche